



COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2019 - 31 Data 20-09-2019	OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GAP E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2018.
---	--

L'anno **duemiladiciannove** , il giorno **venti** del mese di **Settembre** , alle ore **12:30** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.
AFFINITO NICOLA	X	
MORETTI MARIO	X	
BRACCIANO ALFONSO	X	
MARINO SERENA	X	
BARBATO RACHELE	X	
PRESENTI N. 5		
ASSENTI N. 0		

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Comune di Carinaro

Provincia di Ce

OGGETTO: Individuazione dei componenti del GAP e del perimetro di consolidamento anno 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D. Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 151, comma 8 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs 118/2011;
- l'art. 11-bis, comma 4 del D.Lgs 118/2011 ha previsto, per gli enti non sperimentatori, la possibilità di rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del sopra citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, *gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti*, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

A. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;

B. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

CONSIDERATO inoltre che:

- la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento a una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;

- ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica ***non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società***;

- ai fini dell'individuazione dell'area del consolidamento possono non essere inseriti nel secondo elenco sopra citato gli enti e le società appartenenti al gruppo Comune di Carinara nel caso di:

- a. *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali

e al 3 per cento per le Regioni e le Province autonome (D.M. 11/08/2017 art. 2 comma h) rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

b. *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

DATO ATTO CHE nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell'Ente sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28.9.2017 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4;

STABILITO che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Carinaro- GAP”, sono stati individuati sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal principio 4/4 sopra riportati, e che a tal fine sono state considerate le percentuali di partecipazione alla data del 31/12/2018;

DATO ATTO CHE, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Carinaro, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2018, in quanto ultimo rendiconto disponibile, e che le risultanze sono rappresentate nella tabella seguente, individuando gli organismi esclusi dal perimetro di consolidamento in base alle soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsto dalla normativa vigente;

RITENUTO:

1) di non ricomprendere nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Carinaro gli organismi/società di seguito indicati, e per gli specificati motivi:

C.U.B. Na/Ce P.Iva: 03532640616	0,88%
Consorzio Asmez c.f. 06781060634	0,12%

Per gli Enti in elenco il Comune di Carinaro detiene una quota di partecipazione inferiore all'1%.

2) di ricomprendere nell'area di consolidamento i seguenti consorzi, e per gli specificati motivi:

1. Asi Caserta - quota detenuta pari al 6,06%;
2. C.I.T.L. Caserta - quota detenuta pari al 1,50%;

RITENUTO pertanto di poter approvare i due distinti elenchi richiesti dall'allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011,

sulla base delle sopra citate valutazioni:

Elenco A) Enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)

Elenco B) Enti, aziende e società componenti il GAP compresi nel Bilancio Consolidato (c.d. Area di Consolidamento o Perimetro di Consolidamento);

RAVVISATO CHE:

- entrambi gli elenchi che qui si approvano saranno oggetto di aggiornamento alla fine dell'esercizio in corso per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;
- la versione definitiva dei due elenchi dovrà essere inserita nella Nota Integrativa al Bilancio Consolidato;
- i due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento;

CONSIDERATO CHE

- agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'area di consolidamento dovrà essere trasmessa apposita comunicazione dell'inserimento nell'ambito del bilancio consolidato comunale relativo all'esercizio 2018;
- l'Amministrazione Comunale dovrà altresì impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato avviando un percorso che consenta l'allineamento di tutte le contabilità del Gruppo;

PRESO ATTO del parere espresso dal Revisori dei Conti acquisito al prot. dell'Ente in data 19.09.2019 n. 8440;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

D E L I B E R A

1) Di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e approvate, i seguenti due elenchi Elenco A) Enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) ed Elenco B) Enti, aziende e società componenti il GAP compresi nel Bilancio Consolidato (c.d. Area di Consolidamento o Perimetro di Consolidamento)

Elenco A)

Elenco B)

1. Asi Caserta - quota detenuta pari al 6,06%;

2. C.I.T.L. Caserta - quota detenuta pari al 1,50%

2) Di dare atto che:

- entrambi gli elenchi che qui si approvano saranno oggetto di aggiornamento alla fine dell'esercizio in corso per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;
- la versione definitiva dei due elenchi dovrà essere inserita nella Nota Integrativa al Bilancio Consolidato;
- i due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento;

3) Di dichiarare la presentedeliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: Individuazione dei componenti del GAP e del perimetro di consolidamento anno 2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA		
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:		
X		Parere favorevole
		Parere sfavorevole
		Parere non dovuto
Carinaro, li 19.09.2019		
		Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
X	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
	Parere non dovuto
Carinaro, li 19.09.2019	Il Responsabile del Servizio
	Dr. Salvatore Fattore

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta
SERVIZIO : Area Contabile
Ufficio : RAGIONERIA

PROPOSTA N. 144 DEL 17-09-2019

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 31 DEL 20-09-2019

Oggetto:INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GAP E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2018.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott. Nicola Affinito

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Erika Lig

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs

12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.